

IPOTESI DI ACCORDO

DEL 9.09.2025

In data 9 settembre 2025 si sono incontrate:

la FONDAZIONE DON GNOCCHI, in persona di Marco Bianco, Fabio Carlotti, Catia Ciappi, Elisabetta Bertocchi (di seguito solo la "Don Gnocchi" o la "Fondazione") e FP CGIL, in persona di Barbara Francavilla, Giovanni Golino, CISL FP, in persona di Roberto Chierchia, Antonio Cuzzo, Alessio Paolucci e UIL FPL, in persona di Ciro Chietti, Pietro Bardoscia, Luigi Giorgione, tutte insieme solo le "OO.SS." e insieme alla Fondazione solo le "Parti")

PREMESSO CHE:

nel contesto di una preoccupante crisi economico-finanziaria e di grave indebitamento con il sistema bancario la Fondazione e le OO.SS, in un'ottica di necessaria e inderogabile riduzione dei costi, ma anche di attenzione alla sostenibilità della Fondazione quale condizione necessaria per la sua continuità, in vista di auspicati futuri sviluppi della collaborazione con il SSN nelle varie declinazioni regionali, il 17 gennaio 2018 hanno sottoscritto un accordo di valenza nazionale (di seguito l'Accordo), che ha operato una distinzione delle strutture in base alla prevalenza di attività svolta al loro interno, distinguendo quindi tra strutture a prevalente attività socio assistenziale e a prevalente attività sanitaria, secondo criteri oggettivi di rilevanza nazionale per la

Pietro Bardoscia

a) classificazione delle attività in base ai vigenti requisiti di accreditamento. Su tali presupposti le Parti hanno quindi individuato di comune accordo la natura prevalente di ciascuna struttura e, quindi, quale CCNL applicare a ciascuna di esse;

b) nell'ambito di tale Accordo (al p.15) le Parti avevano concordato di istituire un tavolo nazionale paritetico di monitoraggio sull'applicazione dell'accordo stesso, allo scopo di favorirne l'applicazione in tutte le sue parti, e per promuovere il raffreddamento di ogni eventuale conflitto in materia di interpretazione e applicazione dello stesso;

e) in tale ottica, a partire dal 2022 le Parti si sono incontrate in vari momenti di confronto, nei quali Fondazione ha presentato la propria situazione economico finanziaria, evidenziando per la struttura di Fivizzano

significative discontinuità di relazione con le varie strutture preposte dalla Regione Toscana all'interlocazione con il privato accreditato quale probabile limite a una precisa e coerente definizione delle attività, del loro valore economico, dei volumi contrattualizzati e della specifica natura (sanitaria, socio sanitaria, assistenziale);




d) le OO.SS, pur nel rispetto degli accordi presi nel corso degli anni, e in particolar modo nel rispetto dei criteri dell'Accordo, il cui contenuto resta sino a oggi integralmente condiviso tra le Parti, alla luce di alcune declinazioni degli effetti dell'Accordo del 2018, con specifico riferimento alla struttura Polo Specialistico Riabilitativo di Fivizzano, hanno chiesto di rivedere i criteri di applicazione della contrattualistica collettiva, in relazione alla caratterizzazione della struttura rispetto ai criteri di prevalenza condivisi nell'Accordo, determinate soprattutto dalle evoluzioni dei flussi dei pazienti inviati alla Struttura e del relativo mix dei pazienti, sempre più caratterizzati da complessità assistenziale e riabilitativa, pur in uno scenario fluido e mutevole;



e) Fondazione, nell'aderire al percorso di confronto finalizzato alla revisione di cui ai punti precedenti, ha subito posto in evidenza alcuni criteri di riferimento necessari e nel rispetto dei quali si è detta disponibile a sviluppare la trattativa:

Piero Bardone

a) ferma restando la necessità di Fondazione di mantenere una lettura degli accreditamenti il più coerente possibile con i criteri di rilevanza nazionale, come da accordo del 2018;



b) nel rispetto della propria sostenibilità e delle linee strategiche individuate dal proprio CDA;



c) tenendo conto degli afflussi reali quantitativi e qualitativi di pazienti, di fatto non sempre allineati con i riferimenti di accreditamento in essere;

f) la Fondazione, tenuto conto delle difficoltà di gestire, in nove Regioni, attività simili ma diversificate negli accreditamenti regionali per classificazione e terminologia, si è dichiarata disponibile a valutare soluzioni alternative purché coerenti con i criteri generali dell'accordo del 17 gennaio 2018;



g) la complessità della materia, caratterizzata da profonde differenze della natura degli accreditamenti regionali rispetto alle linee nazionali, ha comportato un lungo e approfondito confronto, in piena condivisione di dati e criteri;



MB cc f

- h) tale confronto, sempre caratterizzato dalla volontà di trovare dei corretti e fondati punti di incontro rispetto ai criteri originari che hanno supportato l'accordo del 17 gennaio 2018, la cui validità, efficacia e necessità viene confermata da Fondazione e dalle OO.SS, ha via via analizzato e individuato alcune possibili soluzioni;





tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. La Fondazione, in ragione delle richieste delle OO.SS e della mutata prevalenza delle attività come evidenziato nelle premesse, al fine di riconoscere un trattamento di miglior favore ai propri dipendenti addetti alla struttura Polo Specialistico Riabilitativo di Fivizzano, si impegna, in deroga a quanto previsto dall'Accordo del 17 gennaio 2018, punto 6 e relativi allegati, ad applicare il trattamento normo-economico previsto dal CCNL ARIS cd Sanità Privata 2016 - 2018 a tutto il personale operante in tale struttura nei ruoli assistenziali e riabilitativi, che risulterà essere in forza al 31 marzo 2026;
Fondazione si impegna a trasmettere alle OO.SS. l'elenco dei dipendenti interessati all'applicazione della preintesa prima della firma definitiva.
3. Le Parti concordano che gli effetti di quanto previsto al punto 2) decorreranno dal 1° aprile 2026, senza estensione di tale applicazione al di fuori dei *setting* assistenziali e riabilitativi; pertanto per le figure non rientranti nei profili assistenziali e riabilitativi rimarrà in vigore quanto previsto nell'Accordo del 2018 all'art 6 lettera c).
4. Le Parti concordano altresì che i lavoratori che beneficeranno di quanto previsto al precedente punto 2) non fruiranno dell'eventuale maturazione di competenze pregresse antecedenti la data individuata al punto 3) di qualsiasi titolo e natura.
Con riferimento all'art 48 - Norma di qualificazione e progressione professionale, si precisa che l'anzianità di riferimento sarà quella che decorre dall'assunzione o dal momento del cambio di qualifica, senza soluzione di continuità e comunque senza riconoscimento di differenze retributive o arretrati per i periodi antecedenti al 1° aprile 2026.
Il passaggio al nuovo CCNL comporterà il riassorbimento del superminimo ex art 56 e dell'EADR del CCNL RSA e CDR per le risorse interessate.
5. Inoltre le Parti, consapevoli che il passaggio a 36 ore comporterà sia un impatto sull'organizzazione dei turni, con il conseguente incremento del numero di risorse impegnate a garanzia della presa in carico degli utenti e della continuità assistenziale, sia l'aumento dei costi, concordano quanto previsto in materia di tempi di vestizione e consegne all'art 18 c 10 del CCNL Sanità Privata 2016 - 2018 sarà assorbito, nella prima fase



Pats Bonomia



MP CC 

di applicazione della preintesa (anche periodo transitorio) all'interno del passaggio da 38 a 36 ore, risultando pertanto i 14 minuti ivi previsti già soddisfatti nell'ambito della diminuzione dell'orario settimanale.

Le Parti si incontreranno a livello di contrattazione decentrata in tempo utile per individuare possibilità e modalità di applicazione degli effetti dell'art 18 c. 10 succitato nella nuova organizzazione che si andrà determinando in base al nuovo orario settimanale, valutando le migliori condizioni per contenere gli impatti economici insorti. Gli esiti di tale contrattazione dovranno trovare applicazione con decorrenza 1° aprile 2027, ponendo fine al "periodo transitorio" (01/04/26- 31/03/27).

6. I titolari di rapporto di lavoro part time entro il 28 febbraio 2026 dovranno esprimere l'opzione rispetto alla riparametrizzazione dell'orario di lavoro in base al nuovo orario settimanale, o al mantenimento della percentuale in essere sull'apposito modulo che Fondazione metterà a disposizione.
7. Eventuali altri interventi di armonizzazione del trattamento normativo derivanti dall'applicazione del CCNL Sanità Privata come da punto 2) saranno oggetto di successiva definizione, in sede territoriale, tenendo presente quanto definito all'interno del presente accordo in tutta la sua articolazione.
8. Le Parti concordano che qualsiasi decisione di merito per le risorse della struttura Polo Specialistico Riabilitativo di Fivizzano interessate dagli effetti della presente preintesa in materia di competenze pregresse, e/o di cosiddette una tantum anche risarcitorie e/o di indennità di vacanza contrattuale, come eventualmente verranno definite nei rinnovi CCNL della Sanità Privata e di ARIS RSA e CDR, sarà oggetto di specifico incontro tra i firmatari della presente preintesa, che avrà quale finalità quella di individuare, tenuto presente la complessità di alternanza di applicazione di accordi collettivi nazionali che dal dicembre 2015 si sono susseguiti in Fondazione, l'opportuna e condivisa decisione in materia di competenze pregresse spettanti. A tal fine le Parti si impegnano a non promuovere azioni unilaterali anche vertenziali, prima degli esiti dell'incontro succitato.
9. Le Parti confermano che gli effetti della presente preintesa, fermo restando quanto previsto ai punti 4) e 8) di cui sopra, non determinano la spettanza di differenze retributive o arretrati o qualsiasi altra maturazione di natura economica per i periodi antecedenti i termini in essa individuati. L'accordo, a seguito della ratifica della presente preintesa da parte degli organismi preposti, prevederà la sottoscrizione, in sede sindacale e secondo modalità che verranno opportunamente concordate tra le Parti, di un verbale di conciliazione individuale di accettazione dei contenuti del presente accordo collettivo.
10. Le Parti convengono che la presente preintesa avrà efficacia dopo il necessario esame e approvazione dei rispettivi organi deliberanti,


Piero Bardone

MB cc

previsti entro il 31 Ottobre 2025.

FONDAZIONE DON C. GNOCCHI ONLUS


OO.SS:



Roberto
Cattolacci

Felice


Susanna

FP CGIL


Franco


Franco

CISL FP



Claudio


Roberto


Silvio

UIL FPL


Pietro


Franco


Silvio

